CAMERA DEI DEPUTATI N. 924

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRARI MARTE

Presentata il 16 luglio 1987

Norme per la riscossione unificata e per l'adeguamento dei contributi previdenziali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge che prevede la riscossione unificata dei contributi di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, nonché l'attribuzione all'INPS dei compiti sin qui svolti dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), concerne materia ampiamente dibattuta nel paese da molti anni e che ha già formato oggetto di precedenti iniziative legislative. Basti qui ricordare soltanto il disegno di legge n. 2695, presentato il 25 gennaio 1974 dall'allora Ministro del lavoro onorevole Bertoldi, che insieme a norme per il miglioramento dei trattamenti previdenziali ed assistenziali conteneva un apposito titolo (il terzo) dedicato all'accertamento ed alla riscossione unificata dei contributi assicurativi. Sta di fatto, però, che mentre le altre disposizioni trovarono in gran parte attuazione con la legge 16 aprile 1974, n. 114, e con la legge 3 giugno 1975, n. 160, le norme sulla riscossione unificata – nonostante l'espresso consenso manifestato dalle forze sindacali – non riuscirono a superare gli ostacoli e le difficoltà conseguenti alla resistenza di interessi settoriali e burocratici e decaddero con l'anticipata fine della legislatura.

Tuttavia, l'interesse delle forze sociali per questa indispensabile razionalizzazione del sistema previdenziale, intesa a migliorare l'efficienza senza alcun onere aggiuntivo di spesa, non è venuto meno. È noto l'impegno che, in materia, il Go-

verno ha assunto nei confronti delle Confederazioni dei lavoratori.

Per parte sua il PSI, in prima fila da sempre nella difficile opera di costruzione nel nostro paese di un effettivo sistema di sicurezza sociale (non a caso la fondamentale riforma pensionistica attuata dal 1969 porta il nome del compianto compagno Brodolini), sente il dovere di fornire il proprio contributo, presentando l'attuale proposta nella speranza che questa volta il Parlamento possa, senza ulteriori indugi, affrontare e concludere positivamente il dibattito su questo argomento.

Sono largamente conosciuti i vantaggi che deriverebbero dall'unificazione. Con essa, in particolare, si persegue l'obiettivo di rendere più difficoltose le evasioni parziali di coloro che assolvono gli obblighi contributivi solo nei confronti di quegli Enti della cui assistenza il lavoratore ha immediato bisogno, evasioni parziali la cui entità nessuno è in grado di indicare con esattezza ma che certamente costituiscono una delle cause – anche se non la principale – del dissesto del bilancio dell'INPS.

D'altra parte la riscossione unificata solleva i datori di lavoro da gran parte dei pesanti oneri che incombono loro per l'applicazione delle diverse leggi previdenziali.

In sostanza – come ebbe già a rilevare il CNEL in una ormai remota relazione sulla riforma della previdenza sociale – l'unificazione realizzerebbe uno snellimento amministrativo, un materiale incremento delle entrate, una non trascurabile diminuzione degli attuali costi visibili e non visibili.

Per quest'ultimo aspetto una particolare attenzione va prestata alle norme della nostra proposta che attribuiscono all'INPS il compito di procedere alla riscossione unificata anche nel settore agricolo, subentrando allo SCAU che viene, di conseguenza, soppresso. È impensabile infatti che per l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi in agricoltura possa continuare ad operare un Ente apposito, fonte di notevoli sprechi, che si è sempre distinto quale strumento di una politica clientelare e di sottogoverno a discapito della collettività.

Peraltro, punto fondamentale da affrontare per ottenere una effettiva e completa riscossione unificata dei contributi assicurativi è costituito dalla modifica della vigente normativa concernente la contribuzione dovuta all'INAIL. Affinché, infatti, l'unificazione contributiva possa portare i suoi effetti semplificatori è indispensabile che esista, rispetto alle varie forme assicurative, una notevole – anche se non assoluta – omogeneità dei sistemi contributivi e dei soggetti assicurati.

Ciò significa che è necessario, prima dell'entrata in vigore della procedura unificata, sostituire l'attuale sistema di contribuzione INAIL, basato su di un numero invero eccessivo di premi differenziati in rigido collegamento con il rischio professionale delle specifiche lavorazioni e delle singole aziende, con altro più semplice sistema fondato su aliquote contributive determinate in relazione a classi di rischio medio nazionale. Trattandosi di una trasformazione che per la sua attuazione comporta l'esame di numerosi dettagli tecnici si è preferito operare con il sistema della delega, individuando peraltro con precisione i princìpi direttivi cui il legislatore delegato dovrà attenersi e fissando un termine – 31 ottobre 1980 – ragionevolmente breve per l'esercizio della delega stessa.

La decorrenza della procedura unificata è stata a sua volta fissata al 1° gennaio 1980 sia perché si è convinti – come si è detto – che essa debba essere successiva alla modifica del sistema di contribuzione INAIL sia perché è parso necessario lasciare all'Ente che dovrà attuare la procedura un tempo adeguato per la indispensabile strumentazione.

Se per quanto attiene alla contribuzione INAIL è necessario procedere alla preventiva omogenizzazione con la contribuzione dovuta all'INPS, nessun problema di questo tipo si pone per la contribuzione oggi dovuta all'INAM.

La presente proposta pur non contenendo alcun riferimento espresso alla futura sorte dell'INAM, è perfettamente in

linea con gli obbiettivi della riforma sanitaria.

Ciò premesso, una rapida illustrazione dei 13 articoli di cui si compone l'attuale progetto servirà a chiarire meglio i contenuti e gli aspetti innovativi del provvedimento.

L'articolo 1 contiene l'elencazione dei contributi soggetti alla riscossione unificata, individuandoli in quelli dovuti alle varie gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in quelli di pertinenza o comunque riscossi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Nello stesso articolo è attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di riscuotere i contributi del settore agricolo, già riscossi dallo SCAU, e di assolvere ad ogni altra funzione istituzionale o delegata, assegnata da norme o convenzioni al predetto servizio.

Naturalmente, l'INPS subentra nelle attività e passività dello SCAU alla data di entrata in vigore della legge.

Nell'articolo 2 vengono regolamentati i rapporti tra ente collettore (INPS) ed enti titolari dei vari contributi sulla base di versamenti mensili e conguaglio annuale e con la tenuta di appositi conti correnti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. I conti correnti sono tenuti dall'INPS al tasso medio di rendimento, al netto degli oneri fiscali, dei conti correnti bancari e postali risultanti dai rendiconti dell'ente. Il sistema previsto consente che, in pratica, l'INAM e l'INAIL, abbiano la disponibilità in termini quasi immediati dei versamenti relativi alle gestioni di pertinenza.

La valuta degli accrediti in favore dei predetti enti è fissata al giorno successivo a quello di versamento da parte dei datori di lavoro. Il meccanismo del conguaglio, riferito al 30 aprile di ciascun anno, è regolato nel modo più semplice e preciso per evitare il sorgere di contestazioni tra gli enti. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il consiglio di amministrazione degli enti interessati, stabilirà con decreto annuale l'importo del rimborso dovuto all'INPS per le spese sostenute per la riscossione dei contributi di pertinenza degli altri istituti.

L'articolo 3 fissa al ventesimo giorno del mese successivo a quello di competenza il termine per il versamento da parte dei datori di lavoro di tutte le somme rientranti nella riscossione unificata. È stato fissato un termine leggermente più ampio di quello attualmente vigente per le gestioni INPS ed INAM per tenere in maggior conto le esigenze derivanti ai datori di lavoro dall'organizzazione della contabilità aziendale. Per converso vengono soppresse le norme che consentivano di concedere a singole aziende proroghe e differimenti per i versamenti in relazione a particolari esigenze organizzative. In sostanza si è voluto eliminare in questo campo ogni disparità di trattamento tra le aziende ed ogni facoltà discrezionale dell'Ente collettore. Per ovvie ragioni di uniformità e di semplificazione operativa è stata eliminata altresì la diversa periodicità di versamenti di cui, per legge, si avvalevano le aziende private del gas, le aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

Nello stesso articolo viene disciplinato il sistema sanzionatorio per le omissioni ed i ritardi dei versamenti contributivi. In caso di inadempienza degli obblighi contributivi il datore di lavoro è tenuto a pagare, oltre i contributi, una somma aggiuntiva, a titolo di sanzione amministrativa, pari all'ammontare dei contributi non versati o versati in ritardo. La sanzione, per altro, può essere ridotta secondo criteri da fissare uniformemente con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS. La norma prevede che i criteri per la riduzione debbano tener conto dell'ammontare dei contributi evasi e della durata del ritardo nel versamento. Il consiglio di amministrazione dell'INPS è altresì autorizzato a prefissare le condizioni in base alle quali potranno essere concesse rateazioni di pagamento.

L'articolo stabilisce, inoltre, per i casi più gravi rappresentati da evasioni con-

tributive superiori a lire 10 milioni mensili, derivanti da denunce infedeli o false registrazioni nei libri di lavoro, l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'evasione contributiva è superiore a lire 20 milioni mensili l'arresto non può essere inferiore ad un anno.

Infine, è attribuito all'INPS il compito di procedere al recupero in via giudiziale dei crediti per contributi ed accessori riguardanti oltre che le proprie gestioni anche quelle di pertinenza degli Enti per conto dei quali cura la riscossione dei contributi.

La norma, in sostanza, evita la molteplicità dei giudizi per le controversie in materia di contributi di competenza dei diversi Istituti, riscossi unitariamente dall'INPS.

L'articolo 4 integra le disposizioni precedenti che prevedono il versamento dei contributi oggetto della riscossione unificata, sancendo l'obbligo dei datori di lavoro della presentazione di una denuncia nominativa, riferita a ciascun lavoratore dipendente, contenente i dati necessari all'Ente collettore per eseguire il riscontro della esattezza dei versamenti e per aggiornare i conti individuali dei lavoratori da utilizzare ai fini dell'accertamento del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali ad essi spettanti. Tale denuncia sostituisce ed unifica gli adempimenti di tipo analogo che i datori di lavoro devono attualmente eseguire distintamente nei confronti dell'INPS e degli altri Enti e realizza, quindi, una notevole semplificazione degli adempimenti.

Tenuto conto del numero ingente di denunce che debbono essere controllate e dell'entità dei dati da elaborare – operazioni che comunque potranno essere effettuate dall'Ente collettore solo avvalendosi in misura massiccia degli strumenti e delle tecniche di elaborazione automatica dei dati – non si è ritenuto opportuno prefissare legislativamente i periodi di presentazione e di riferimento delle denunce. È stata perciò lasciata al Consiglio di amministrazione dell'INPS la facoltà di differenziare tali periodi di provincia in provincia ovvero in relazione al settore di attività delle aziende.

Il secondo comma dell'articolo tiene conto dell'utilizzo sempre più generalizzato da parte degli imprenditori, ai fini della contabilità aziendale, delle tecniche di elaborazione automatica dei dati, anche mediante il ricorso ad appositi consorzi. Vengono pertanto disciplinate le modalità di comunicazione all'INPS delle informazioni da parte delle aziende che si servono o dispongono di centri elettronici; è previsto che tali aziende forniscano i dati e le notizie richieste direttamente su supporto magnetico o meccanografico. L'articolo prevede, altresì, una sanzione amministrativa in caso di omessa o non tempestiva presentazione della denuncia nominativa. La misura di tale sanzione (lire 15.000 per ciascun lavoratore) è stata determinata avuto riguardo alla necessità di porre una remora efficace ad eventuali inadempienze, tenuto conto che dalla disponibilità delle informazioni dipende la possibilità dell'Ente collettore di costituire ed aggiornare le posizioni assicurative dei singoli lavoratori.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede infatti l'obbligo dell'INPS di portare annualmente a conoscenza del lavoratore l'ammontare della retribuzione denunciata dal datore di lavoro nell'anno precedente e in funzione della quale sono stati versati i contributi.

Il successivo articolo 5 fissa uno degli obbiettivi fondamentali che s'intendono conseguire con la riscossione unificata prevedendo l'istituzione presso l'INPS dell'anagrafe unica dei lavoratori assicurati presso l'INPS, l'INAM e l'INAIL e dell'anagrafe, egualmente unica, delle aziende aventi obblighi contributivi nei confronti degli Enti suddetti.

La norma pone a carico dell'INAM (e delle casse mutue di malattia di Trento e Bolzano per le rispettive province) e dell'INAIL l'obbligo di fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati e gli elementi necessari per l'attuazione delle anagrafi unificate. A loro volta i datori di lavoro eseguiranno gli adempi-

menti riguardanti l'iscrizione, la cessazione, la variazione e la sospensione dell'attività esclusivamente presso gli uffici dell'INPS.

In tal modo viene a realizzarsi una notevole semplificazione negli adempimenti dei datori di lavoro che potranno intrattenere presso un unico ufficio i rapporti con tutti gli Enti interessati alla riscossione unificata, mentre ne risulterà facilitata l'azione contro le evasioni contributive.

Con lo stesso articolo viene altresì disposto che, ai fini dell'applicazione delle norme di previdenza e di assistenza, la classificazione dei datori di lavoro è stabilita per tutte le gestioni interessate secondo le norme vigenti in materia per l'INPS. L'accentramento presso una sola sede per le aziende che abbiano più filiali, stabilimenti, ecc. verrà concesso dall'Ispettorato del lavoro contemporaneamente per tutte le gestioni oggetto della contribuzione unificata.

Di particolare importanza è la previsione contenuta nell'articolo di un efficace coordinamento tra le anagrafi costituite presso l'INPS e l'anagrafe tributaria che consentirà la reciproca conoscenza dei dati utili tanto all'amministrazione finanziaria quanto agli enti previdenziali.

L'articolo 6 detta norme intese a unificare e rafforzare l'azione di vigilanza in materia di accertamento e riscossione dei contributi, ferme restando le competenze istituzionali dell'Ispettorato del lavoro. All'INPS è attribuito il potere di porre in essere atti interruttivi dei termini della prescrizione relativi a tutti i contributi oggetto della riscossione unificata. Eguale valore interruttivo dei termini prescrizionali avranno le intimazioni dell'Ispettorato del lavoro.

I funzionari dell'INPS, addetti alla vigilanza, potranno accedere a tutti i locali delle aziende per esaminare i libri di paga e matricola ed ogni altra documentazione che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi.

I predetti funzionari potranno, altresì, assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle organizzazioni sindacali dichiarazioni e notizie attinenti al versamento dei contributi ed all'erogazione delle prestazioni. Sono previste sanzioni penali per i datori di lavoro che impedissero l'esercizio dei suddetti poteri e per i funzionari che violassero l'obbligo del segreto sui processi ed ogni altro particolare di lavorazione venuti a loro conoscenza per ragioni di ufficio.

L'articolo 7, in coerenza con la generale tendenza alla semplificazione ed al decentramento del contenzioso amministrativo, attribuisce ai Comitati provinciali dell'INPS il compito di decidere in unica istanza i ricorsi in materia di inquadramento delle aziende e di accertamento e riscossione unificata dei contributi.

L'articolo 8, in relazione al disposto dell'articolo 1 che trasferisce all'INPS i compiti sin qui svolti dallo SCAU, stabilisce la soppressione della Commissione centrale preposta al Servizio contributi agricoli unificati e l'attribuzione al Consiglio di amministrazione dell'INPS dei compiti già affidati alla suddetta Commissione.

Il successivo articolo 9 dispone l'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale dipendente dal cessato Servizio contributi agricoli unificati con la salvaguardia delle posizioni di carriera e dei diritti acquisiti dal personale stesso.

L'articolo 10 fissa, per le ragioni illustrate in precedenza, la decorrenza della procedura di riscossione unificata al 1° gennaio 1988.

Gli ultimi tre articoli del progetto contengono norme di delega.

Con l'articolo 11 il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi le norme per il trasferimento – a decorrere dal 1° gennaio 1988 – all'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, addetto ai servizi di accertamento e riscossione dei contributi ed settori ispettivi di vigilanza.

Il trasferimento del personale è la conseguenza necessaria del trasferimento all'INPS dei compiti attualmente svolti dagli altri due Istituti in materia di accertamento e riscossione dei contributi e di vigilanza.

Nell'esercitare la delega il Governo dovrà operare con l'osservanza dei principi sanciti, in materia di trasferimento del personale degli Enti pubblici non economici, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Dovranno, naturalmente, essere salvaguardate le posizioni di carriera ed i diritti acquisiti sia dal personale dell'INAM e dell'INAIL, sia dal personale dell'INPS.

Di preminente importanza, ai fini della riscossione unificata, è la norma dell'articolo 12 che attribuisce al Governo la delega ad emanare entro il 31 ottobre 1988 norme modificatrici ed integrative delle vigenti disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le parti concernenti il sistema contributivo, al fine di consentire l'armonizzazione con le disposizioni vigenti nella stessa materia per la assicurazione invalidità e vecchiaia.

Sono state già precisate le ragioni per le quali si è fatto ricorso allo strumento della delega per realizzare questa necessaria omogeneizzazione dei sistemi contributivi.

La delega sarà esercitata dal Governo dopo aver sentito una Commissione parlamentare composta da 9 deputati e 9 senatori, nominati dai presidenti delle rispettive Camere, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel CNEL ed, infine, il consiglio di amministrazione dell'INAIL.

Le norme delegate dovranno attenersi ai seguenti principi:

il contributo a carico dei datori di lavoro sarà stabilito in misura percentuale della retribuzione lorda, determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo aliquote differenziate funzione di classi di rischio medio nazionale determinato anche per settori produttivi;

l'assicurazione dovrà essere gradualmente estesa a tutti i lavoratori che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi.

Per quanto concerne le malattie professonali il Governo è altresì delegato ad emanare norme intese a recepire le indicazioni espresse dalla Corte costituzionale. Infatti la Corte costituzionale con sentenza 4 luglio 1974, n. 206, ha preso in esame la questione di legittimità costituzionale, proposta da più uffici giudiziari, delle norme del testo unico delle leggi della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e in particolare dell'articolo 3 e allegato 4 contenente la tabella delle malattie professionali indennizzabili, delle lavorazioni protette e dei periodi massimi di indennizzabilità. La Corte, pur dichiarando non fondata la questione medesima in quanto occorre una disciplina legislativa che non poteva essere introdotta con la sentenza, ha denunciato la iniquità e le gravi disparità di trattamento che derivano allo stato dal sistema in vigore; ed ha reputato doveroso « segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità ed urgenza di una soluzione legislativa mista, comprendente sia le tabelle delle tecnopatie protette con l'attuale regime positivo sia anche la possibilità, riconosciuta a tutti i lavoratori, di provare la eziologia professionale di una malattia non compresa nelle tabelle e di ottenere conseguentemente le prestazioni di legge ».

In effetti, secondo il sistema della tabella, attualmente vigente, è prevista una lista tassativa sia delle malattie professionali indennizzabili, sia delle lavorazioni dalle quali la tecnopatia deve essere stata provocata sia dei periodi massimi di indennizzabilità per ognuna di esse entro i quali deve essersi manifestata e deve essere proposta la relativa domanda di indennizzo. Anche se la lista può essere ampliata con decreto del Presidente della Repubblica (ed in effetti lo è stata recentemente con il decreto del Presidente

della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482), numerosi lavoratori sono colpiti da malattie da lavoro che per questo vigente sistema del tutto parziale di protezione non danno luogo ad alcun indennizzo, essendo escluso per legge senza alcuna ragione tecnica, giuridica e sociale apprezzabile. È sufficiente per la esclusione che la malattia, non sia inclusa nella tabella o che, pur inelusa, non risulti derivare da una delle lavorazioni espressamente previste.

Il sistema misto che consente, secondo i comuni princìpi della prova, al lavoratore di dimostrare che la sua infermità è causata o concausata dal lavoro, è stato già chiesto dalle organizzazioni sindacali unitarie e sollecitato con la raccomandazione della Comunità economica europea del 23 luglio 1962, come ricorda la stessa sentenza della Corte costituzionale. Come è stato rilevato anche dalla dottrina che si è occupata della materia, l'attuale sistema è profondamente contraddittorio agli stessi princìpi che dalla sua istituzione fondano l'assicurazione obbligatoria infortuni e malattie professionali, e in particolare al principio del « rischio professionale ». Né trova giustificazione l'attuale disciplina per la quale tutti gli infortuni, nessuno escluso, per i quali sia dimostrabile l'occasione da lavoro, sono indennizzabili, mentre per le malattie professionali lo sono invece solo nei casi tassativamente previsti dalla tabella.

L'ultima norma del presente progetto concerne una materia non pertinente alla riscossione unificata dei contributi. Si tratta, per altro, di questione di essenziale importanza ai fini dell'ulteriore funzionamento del sistema pensionistico nel nostro Paese.

È noto ormai, anche per il rilievo che all'argomento stanno dando in questi ultimi tempi gli organi della stampa, lo stato disastroso dei bilanci relativi alle assicurazioni invalidità e vecchiaia dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS. Lo squilibrio che si è determinato nelle gestioni pensionistiche degli artigiani, dei commercianti e, soprattutto, dei coltivatori diretti è di tale natura che il deficit conseguente sta crescendo con dinamica costantemente accelerata: si tratta già oggi di un *deficit* di esercizio destinato a superare i 16 mila miliardi complessivi. Non è quindi esagerato parlare di situazione disastrosa.

Il rimedio a tale situazione evidentemente non sarà facile a trovarsi e la sua ricerca dovrà impegnare le forze politiche e le categorie interessate anche per quanto riguarda la revisione dei criteri vigenti per le erogazioni delle prestazioni. Per l'intanto appare urgente incaricare il Governo dell'assunzione di alcune prime misure riequilibratrici. A tale fine è indirizzata la norma di cui all'articolo 13 dell'attuale progetto, che considera le mutate condizioni di reddito e di rilevazione di esso ai fini fiscali nonché, per quanto riguarda in particolare il settore agricolo, il mutato rapporto nella struttura dei prezzi intervenuto negli ultimi tempi a favore della agricoltura.

Onorevoli colleghi ! Superare gli ostacoli che si contrappongono alla riscossione unificata dei contributi significa anche liquidare talune sacche di potere clientelare, ridurre i notevoli costi gestionali, rispondere con efficienza alle giuste richieste politiche del movimento sindacale degli stessi imprenditori soprattutto alla luce della crisi economica in atto che ci impone l'eliminazione di ogni spreco. Cogliamo questa occasione anche per affrontare il problema delle gestioni dei lavoratori autonomi sia per quanto concerne l'erogazione e le prestazioni. L'unificazione dei trattamenti e la copertura del disavanzo di 18.000 miliardi con le altre questioni affrontate devono trovare tutte le forze politiche impegnate a risolverle.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Riscossione unificata).

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, secondo le norme indicate negli articoli seguenti, all'accertamento ed alla riscossione unificata dei contributi di pertinenza delle proprie gestioni e di quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro ed al Servizio per i contributi agricoli unificati.

2. Sono soggetti all'accertamento e alla riscossione unificata i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie, per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi, per gli assegni familiari, per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria, per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale; i contributi per l'assicurazione contro le malattie, per la tutela delle lavoratrici madri, di solidarietà e di assistenza malattia ai pensionati, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dovuti all'INAIL, nonché i contributi accertati e riscossi dal Servizio per i contributi agricoli unificati ed ogni altra somma la cui riscossione sia affidata a detti enti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale assolve altresì ad ogni altra funzione istituzionale o delegata assegnata da norme o convenzioni al servizio per i contributi agricoli unificati e subentra in tutte le attività e passività del suddetto servizio, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Rapporti fra gli enti).

1. I contributi e le altre somme riscosse dall'INPS per conto dell'INAM e dell'INAIL, indicati distintamente per ciascun Ente nei documenti di versamento, oppure nelle richieste di rimborso dei datori di lavoro, qualora le operazioni di conguaglio comportino un saldo a loro credito, sono accreditati dall'INPS, in appositi conti correnti con valuta del giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero è stata presentata la richiesta di rimborso.

2. I conti correnti di cui al comma 1 sono tenuti dall'INPS al tasso medio al netto degli oneri fiscali, risultante dai rendiconti dell'INPS relativamente ai propri conti correnti bancari e postali. Gli interessi maturati sugli anzidetti conti correnti sono computati con valuta 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le sedi dell'INPS versano, fornendo dimostrazione all'INAM e all'INAIL, entro il giorno 25 di ciascun mese, le partite risultanti dai documenti di versamento o dalle richieste di rimborso ricevute nel mese precedente. È facoltà degli Enti interessati di concordare, con apposita convenzione, diverse modalità.

4. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'INPS, sulla base delle informazioni contenute nelle denunce di cui all' articolo 4, provvede a:

a) determinare le somme definitive di competenza dell'INAM e dell'INAIL a titolo di contributi versati dai datori di lavoro nell'anno precedente, al netto delle prestazioni e di altre somme che i datori di lavoro sono tenuti a conguagliare con i predetti contributi;

b) accreditare o addebitare la differenza fra le somme come sopra determinate e quelle già accreditate all'INAM e all'INAIL ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Entro l'anzidetto termine del 30 aprile le somme riscosse dall'INPS a titolo di sanzioni civili, ammende, interessi di mora, interessi di dilazione sono ripartite tra gli Enti interessati in proporzione ai contributi di propria pertinenza riscossi nell'anno precedente, al netto delle prestazioni e di altre somme che i datori di lavoro sono tenuti a conguagliare con i predetti contributi.

6. All'INPS verrà riconosciuto da parte dell'INAM e dell'INAIL il rimborso per le spese sostenute in relazione agli adempimenti di cui al presente articolo. Dette spese saranno ripartite annualmente in proporzione all'ammontare delle entrate di competenza per ciascuno degli anzidetti Enti. Tale ripartizione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno successivo, sentito il consiglio di amministrazione di ciascun Ente interessato.

7. La valuta delle operazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo è fissata al 30 giugno dell'anno cui le operazioni stesse si riferiscono.

ART. 3.

(Versamento e recupero dei contributi).

1. I contributi di cui alla presente legge debbono essere versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai datori di lavoro interessati entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le retribuzioni sulle quali devono essere calcolati i contributi medesimi.

2. Sono abrogati l'articolo 45 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; resta in vigore per le amministrazioni dello Stato l'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

3. I versamenti di cui al comma 1 devono essere eseguiti in un conto corrente postale o bancario intestasto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. I contributi di pertinenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie attualmente incassati dal fondo assistenza sociale lavoratori portuali, dalla Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova e dalla Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona, saranno versati all'INPS secondo le modalità prescritte negli articoli 3 e 8 della legge 22 marzo 1967, numero 161, e, salvo quanto previsto all'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, con legge 16 aprile 1974, n. 114, le disposizioni in materia di determinazione delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali ivi previste.

5. In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a pagare, oltre ai contributi, una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile pari all'ammontare dei contributi non versati o versati in ritardo.

6. Per i contributi non versati anche di pertinenza dell'INAM e dell'INAIL, l'INPS prefisserà, con delibera del consiglio di amministrazione, le condizioni in cui saranno concesse rateazioni in base al rapporto tra ammontare dei contributi non versati e fatturato dall'impresa.

7. Per i contributi versati in ritardo le riduzioni delle sanzioni civili verranno prefissate con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS secondo criteri che tengono conto dell'ammontare dei contributi e della durata del ritardo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle aziende private del gas, nonché alle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati. Ferme restando le disposizioni precedenti, quando nei documenti di lavoro e nei libri contabili in possesso dell'azienda vengono rilevate registrazioni non rispondenti in tutto o in parte alla realtà, nonché nei casi di denunce infedeli o di omissione di denunce, i respon-

sabili sono puniti, se l'evasione contributiva mensile superiore a lire 10 milioni, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 20 milioni, la pena dell'arresto non puó essere inferiore ad un anno. È attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di procedere, anche in via giudiziale, al recupero dei crediti per contributi e accessori, riguardanti oltre che le proprie gestioni anche quelli di pertinenza degli istituti per conto dei quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale stesso cura la riscossione dei contributi.

ART. 4.

(Denunce periodiche).

1. Il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, delle retribuzioni individuali soggette a contribuzione nonché di tutti i dati necessari all'attuazione della presente legge, con le modalità, la periodicità ed i periodi di riferimento stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di differenziarli di provincia in provincia ovvero in relazione al settore di appartenenza delle aziende.

2. I datori di lavoro che dispongono o si servono di centri per l'elaborazione automatica dei dati, possono fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati e le notizie di cui al comma 1 direttamente sul supporto magnetico e meccanografico adottato dalle aziende, con le modalità, la periodicità e nei termini stabiliti dall'anzidetto Istituto, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale.

3. Il datore di lavoro che non provveda nei termini di cui ai precedenti commi alla denuncia dei lavoratori occupati, o denunci dati retributivi diversi da quelli effettivi, a mezzo degli elenchi o dei supporti di cui al presente articolo, è tenuto a versare all Istituto nazionale

della previdenza sociale una somma pari a lire 15.000 per ciascun lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

4. Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono tenute a comunicare, entro il mese di gennaio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente alle denunce di cui al comma 1.

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad inviare a ciascun lavoratore, con periodicità annuale, un estratto conto contenente l'indicazione delle retribuzioni denunciate sulle quali sono stati versati in suo favore i contributi nell'anno precedente.

ART. 5.

(Anagrafe dei lavoratori e dei datori di lavoro).

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono costituite le anagrafi dei lavoratori e dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 1.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno concordate con lo stesso istituto, i dati e gli elementi necessari per l'attuazione di quanto disposto al comma 1.

3. L'anagrafe dei datori di lavoro di cui al comma 1 deve riportare anche gli stessi numeri dell'anagrafe tributaria istituita con decreto del Presidente della Repubblica il 29 settembre 1973, n. 605.

4. Con decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale è disciplinato, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS il coordinamento tra le anagrafi di cui al comma 1 e l'anagrafe tributaria di cui al comma 3 per l'effettuazione di controlli incrociati.

5. Gli adempimenti riguardanti l'iscrizione, la cessazione, la variazione e la

sospensione di attività dei datori di lavoro sono eseguiti sulla base di un'unica denuncia, presso gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. Ai fini dell'applicazione delle norme di previdenza e assistenza sociale, la classificazione dei datori di lavoro è stabilita per tutte le gestioni interessate secondo le norme vigenti in materia per l'INPS.

7. Le autorizzazioni ad accentrare gli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono concesse dall'Ispettorato provinciale del lavoro alle aziende che operano con più stabilimenti, filiali, cantieri od altre dipendenze.

ART. 6.

(Vigilanza).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, i compiti di vigilanza attribuiti dalle vigenti norme all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli altri enti di cui all'articolo 1, in ordine all'accertamento ed alla riscossione dei rispettivi contributi, sono assunti, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi medesimi, dall'stituto nazionale della previdenza sociale al quale altresì è attribuito il potere di porre in essere atti interruttivi dei termini della prescrizione relativi ai contributi degli enti medesimi.

2. Ai funzionari addetti alla vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed agli altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti, ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta od indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e, occorrendo, l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dichiarazioni e notizie attinenti al versamento dei contributi e, occorrendo, all'erogazione delle prestazioni.

3. I predetti funzionari possono anche esercitare tutti gli altri poteri spettanti in materia all'ispettorato del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi devono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga.

4. I datori di lavoro o i loro rappresentanti che impediscono ai funzionari addetti alla vigilanza l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, o che forniscano notizie scientemente errate od incomplete sono puniti con l'ammenda pari a lire 200.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

5. I funzionari dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 salvo che non si tratti di reato piú grave.

6. Le intimazioni dell'ispettorato del lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di previdenza e assistenza sociale hanno valore interruttivo dei termini di prescrizione. Al personale dell'ispettorato del lavoro e a quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che esplichi l'attività ispettiva fuori dell'ufficio spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di durata di distanza stabiliti dalle norme generali in materia.

ART. 7.

(Contenzioso amministrativo).

1. I ricorsi amministrativi in materia di inquadramento delle aziende e di ac-

certamento e riscossione unificata dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi comprese le questioni concernenti la sussistenza del rapporto di lavoro sono decisi in unico grado dal comitato provinciale dell'INPS competente per territorio e debbono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

ART. 8.

(Soppressione della commissione centrale SCAU).

1. La Commissione centrale preposta al Servizio contributi agricoli unificati e di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppressa.

2. I compiti già affidati alla suddetta Commissione centrale e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuiti al consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 9.

(Trasferimento del personale SCAU).

1. Il personale dipendente dal cessato Servizio contributi agricoli unificati, in servizio al momento dell'assorbimento del predetto servizio nell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, è inquadrato nei ruoli organici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con la salvaguardia delle posizioni di carriera e dei diritti acquisiti da parte del personale stesso e di quello dei ruoli dell'INPS in materia di trattamento economico e normativo, di previdenza integrativa e di quiescenza.

ART. 10.

(Decorrenza della riscossione unificata).

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno applicazione dal 1° gennaio 1988.

ART. 11.

(Trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale dell'INAM e dell'INAIL).

1. Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti aventi forza di legge, norme intese a trasferire a decorrere dal 1° gennaio 1988 all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il personale dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro addetto o distaccato al servizio di accertamento e riscossione dei contributi ed ai settori ispettivi di vigilanza, che si renda disponibile in relazione al trasferimento dei compiti suddetti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Tale trasferimento deve avvenire salvaguardando le posizioni di carriera e i diritti acquisiti sia dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro sia dal personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 12.

(Delega per l'applicazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali).

1. Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, è delegato ad emanare entro il 31 ottobre 1988 norme modificative delle vigenti disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che, sulla base delle disposizioni vigenti nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, consentano l'attuazione di una disciplina unitaria della materia.

2. Tali norme devono essere emanate sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato, nonché sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3. Le norme stesse devono:

a) prevedere che il contributo, a totale carico del datore di lavoro, debba essere stabilito in misura percentuale della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore e determinato ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo aliquote differenziate in relazione a classi di rischio medio nazionale, anche per settore produttivo;

b) assoggettare gradualmente all'assicurazione tutti i lavoratori che prestano comunque opera retribuita alle dipendenze di terzi, con il riconoscimento del diritto del lavoratore alla tutela previdenziale nel caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, qualunque sia la natura dell'attività prestata. Per le malattie professionali è previsto un sistema misto di tutela che indennizzi tutte le tecnopatie in relazione a qualsiasi attività prestata, restando le tabelle con valore indicativo e fermo restando il diritto di ogni lavoratore di dimostrare la eziologia professionale per le malattie non incluse nelle tabelle.

ART. 13.

(Delega per il risanamento delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi).

1. Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categorie e sentite le Commissioni parlamentari di cui all'articolo 12, è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a prevedere: un piano di risanamento delle gestioni per le pensioni ai lavoratori autonomi e per il graduale consolidamento a carico dello Stato del debito preesistente residuo, l'aumento delle relative aliquote contributive da riferire a parametri di reddito effettivo, nonché, se necessario, il contributo annuo a copertura da parte dello Stato.